Nella causa della

ditta I. NOLD KG, commercio all'ingrosso di carbone e di materiale edilizio, corrente in Darmstadt,

con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'ufficiale giudiziario Felicien Jansen, rue Aldringer 21

parte ricorrente,

assistita dall'avv. Georg Thomas, esercente a Francoforte sul Meno, e dall'avv. Josef Kübel, esercente a Bonn,

contro

l'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

con domicilio eletto nei suoi uffici a Lussemburgo, place de Metz 2,

parte convenuta,

rappresentata dal suo consulente giuridico dott. Robert Krawielicki, in qualità di agente,

assistito dall'avv. Philipp Möhring, patrocinante presso la Corte federale di Karlsruhe,

causa che ha per oggetto l'annullamento e, subordinatamente, la dichiarazione d'inapplicabilità delle decisioni dell'Alta Autorità 16-57, 17-57, 18-57 e 19-57, di data 26 luglio 1957 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità n° 24 del 10 agosto 1957*),

LA CORTE

composta dai Signori:

A. M. Donner, *Presidente*,
O. Riese, *presidente di Sezione*,
L. Delvaux, Ch. L. Hammes (*relatore*), R. Rossi, *giudici*,
avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO ED IN DIRITTO

I - Conclusioni delle parti

1. Nel ricorso introduttivo la *ricorrente* conclude acché piaccia alla Corte

> « annullare le decisioni dell'Alta Autorità 16-57, 17-57, 18-57 e 19-57, in data 26 luglio 1957, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Comunità* il 10 agosto 1957 ».

Nelle conclusioni subordinate formulate oralmente essa chiede inoltre alla Corte

> « di dichiarare che le decisioni 16, 17, 18 e 19-57 sono nulle o non applicabili nei limiti in cui riguardano i commercianti all'ingrosso che erano riforniti come grossisti di prima mano anteriormente alla pubblicazione delle decisioni stesse ».

2. L'*Alta Autorità* nella comparsa di risposta conclude acché piaccia alla Corte

> « dichiarare il ricorso irricevibile, o comunque respingerlo perché infondato, con tutte le conseguenze di legge, in ispecie per quanto riguarda le spese ».

II - Gli antefatti

1. La società ricorrente è una società in accomandita semplice, con sede in Darmstadt, dove esercita il commercio all'ingrosso di carbone.

2. Fino al 15 febbraio 1956 la ricorrente era riconosciuta grossista di prima mano.

3. A tale data vennero emanate le decisioni 5-56, 6-56 e 7-56 con le quali l'Alta Autorità, a norma dell'art. 65 del Trattato C.E.C.A., approvava le convenzioni intervenute fra le imprese minerarie raggruppate negli Uffici di vendita per il carbone della Ruhr GEITLING, PRÄSIDENT

e MAUSEGATT; dette convenzioni introducevano fra l'altro una disciplina commerciale e stabilivano in particolare i requisiti richiesti pel riconoscimento della qualifica di grossista di prima mano.

In forza della disciplina approvata il 15 febbraio 1956, per l'annata carboniera 1956-57 i tre Uffici di vendita riconoscevano detta qualifica ai negozianti che potevano dimostrare di aver venduto nella precedente annata carboniera:

1) nel mercato comune, non meno di 75.000 tonnellate di combustibili provenienti da bacini di produzione della Comunità, di cui

2) almeno 40.000 tonnellate nel proprio distretto di vendita e di queste ultime

3) almeno 12.500 tonnellate acquistate presso il rispettivo Ufficio di vendita.

Le decisioni 5, 6 e 7-56 prevedevano (art. 9, n° 3), in deroga alle suddette norme, che durante un periodo transitorio il cui termine coincideva con quello dell'anno carboniero 1956-57 — cioè il 31 marzo 1957 — erano parimenti ammessi all'acquisto diretto presso gli Uffici di vendita i grossisti i quali, pur senza adempiere ai requisiti quantitativi previsti, erano stati riforniti come negozianti all'ingrosso di prima mano durante l'anno carboniero 1955-56.

4. L'8 gennaio 1957, la società ricorrente è entrata *ope legis* in liquidazione a seguito del recesso dell'unico accomandatario, signora Ilse Nold nata Behne.

5. La disciplina transitoria di cui la ricorrente fruiva — destinata a scadere il 31 marzo 1957 — veniva prorogata al 30 giugno 1957 dalle decisioni dell'Alta Autorità 10-57, 11-57 e 12-57 del 1° aprile 1957.

6. Il 26 luglio 1957, ad istanza delle società minerarie raggruppate negli Uffici di vendita, l'Alta Autorità adottava le decisioni 16-57, 17-57, 18-57 e 19-57.

7. Le decisioni 16, 17 e 18-57 riducevano, fra l'altro, i tonnellaggi minimi richiesti per il riconoscimento della qualifica di grossista di prima mano, portandoli, rispettivamente, da 75.500 tonnellate a 60.000, da 40.000 a 30.000 e da 12.500 a 9.000.

8. La decisione 19-57 autorizzava la Oberrheinische Kohlen-Union all'acquisto in comune di combustibili solidi provenienti dai bacini di Aquisgrana, della Ruhr, della Sarre e della Lorena, per conto dei suoi associati i quali, a norma delle condizioni di vendita delle società minerarie interessate o delle loro organizzazioni di vendita, erano autorizzati a rifornirsi direttamente presso le stesse.

9. Gli Uffici di vendita PRÄSIDENT e MAUSEGATT, con lettere del 19 settembre 1957, e l'Ufficio di vendita GEITLING, con lettera del 21 settembre 1957, comunicavano alla società ricorrente, negli stessi termini, che, dal momento che essa non adempiva più ai requisiti posti per la qualifica di grossista di prima mano, non avrebbero potuto riconoscerla ulteriormente come tale nel IV distretto di vendita e ciò partire dal 1º ottobre 1957; i mesi d'agosto e di settembre dovevano essere considerati come un periodo transitorio.

10. Il 26 settembre 1957 la società ricorrente ha depositato nella Cancelleria della Corte il presente ricorso, sottoscritto dal solo avv. Klibansky, ora defunto, già iscritto al Foro di Francoforte s/Meno.

11. Il signor Erich Nold che ha conferito agli avv.ti Klibansky, Müller e Thomas il mandato pel presente ricorso è entrato a far parte della società ricorrente in qualità di accomandatario il 16 ottobre 1957.

III - Il procedimento

1. Il ricorso introduttivo era diretto contro

1) l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;
2) l'Ufficio di vendita per il carbone della Ruhr PRÄSIDENT S.r.l.;
3) l'Ufficio di vendita per il carbone della Ruhr MAUSEGATT S.r.l.;
4) l'Ufficio di vendita per il carbone della Ruhr GEITLING S.r.l.

2. La ricorrente ha rinunciato agli atti nei confronti dei tre uffici di vendita ed avendo essi accettato la rinuncia, con ordinanza 1° gennaio 1958, la Corte li ha estromessi dalla causa.

3. Accogliendo le istanze della ricorrente, la Corte, con ordinanza 4 dicembre 1957, ha riconosciuto la legittimazione ad agire della ricorrente — legittimazione che nella sua memoria del 23 ottobre 1957 l'Alta Autorità aveva contestato richiamandosi agli artt. 33, 2° comma, ed 80 in relazione agli artt. 65 e 66 del Trattato della C.E.C.A.; con la stessa ordinanza la Corte ha altresì disposto la sospensione dell'esecuzione delle decisioni 16, 17 e 18-57 sino alla pronuncia definitiva e nei limiti in cui la disciplina commerciale contenutavi privava la ricorrente della qualità di grossista di prima mano.

4. Dopo il deposito del ricorso introduttivo il procedimento si è svolto ritualmente. L'avvocato generale ha concluso chiedendo la reiezione del ricorso.

5. Il presidente di Sezione J. Rueff ed il giudice N. Catalano essendo legittimamente impediti, la sentenza è stata deliberata dalla Corte composta da cinque giudici ai sensi dell'art. 18 del Protocollo sullo Statuto della Corte allegato al Trattato C.E.C.A.

IV - Mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti

I mezzi ed argomenti fatti valere dalle parti possono così riassumersi:

A - SULLA LEGITTIMAZIONE DELLA RICORRENTE

1. L'*Alta Autorità* ha contestato la ricevibilità del ricorso richiamandosi alla circostanza, risultante in atti, che la ricorrente — società in accomandita semplice — al momento dell'introduzione del ricorso, trovavasi in liquidazione perché era priva di socio accomandatario — il solo che avesse diritto di rappresentarla; essa sostiene che i soci acco-

mandanti da soli, in quanto liquidatori, non erano legittimati ad agire in giudizio in nome della società e nemmeno a conferire un mandato a tal fine al sig. Erich Nold, che in quel momento non faceva parte della società.

Secondo la convenuta, il ricorso sarebbe quindi nullo ed irricevivile, dal momento che la nullità non è stata sanata entro il termine d'impugnazione.

Il sig. Erich Nold è entrato a far parte della società in accomandita, in qualità di socio illimitatamente responsabile (accomandatario), il 16 ottobre 1957, e non ha perciò acquistato in tale data, vale a dire decorso il termine per la presentazione del ricorso, il diritto di rappresentare la società; solo dopo scaduto detto termine egli ha sottoscritto la dichiarazione di ratifica di tutti gli atti processuali anteriori e, secondo l'Alta Autorità, tale dichiarazione non avrebbe perciò alcun valore giuridico.

2. La *ricorrente*, si richiama all'art. 12 del suo atto costitutivo ed alle dichiarazioni fatte dai soci durante la liquidazione ed assume che essi, avendo il diritto di rappresentare congiuntamente la società in liquidazione, affidarono la gestione degli affari e la rappresentanza della società alla signora Sophia Nold, la quale legittimamente poteva rilasciare una procura generale ad un terzo; la ricorrente sostiene che detta signora ha non solo affidato al sig. Erich Nold la gestione degli affari, ma gli ha anche conferito il diritto di rappresentare gli altri interessati alla liquidazione; nei poteri di rappresentanza del sig. Erich Nold sarebbe quindi compreso anche il diritto di agire in giudizio.

La società ricorrente afferma inoltre che il sig. Erich Nold, agendo per conto e nell'interesse della ricorrente e per tutelare i suoi vitali interessi, poteva far valere, in nome di quella, i diritti ad essa spettanti e, conseguentemente, un diritto materiale di terzi.

La ricorrente assume poi che il sig. Erich Nold, tenuto conto della situazione della società, aveva diritto di agire in qualità di fiduciario (trustee) al momento dell'introduzione del ricorso e che tale diritto l'obbligava a tutelare con ogni mezzo l'esistenza dell'impresa.

Essa rileva infine che sarebbe contrario al principio della buona fede considerare il ricorso presentato fuori termine e conseguentemente respingerlo sol perché, durante il breve termine previsto per l'impugnazione, l'impresa si era trovata in fase di trapasso, il che aveva determinato una specie di « interregno ».

B – SULLA VALIDITÀ FORMALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO

1. L'*Alta Autorità* sostiene che il ricorso introduttivo è radicalmente nullo perché sottoscritto dal solo avv. Klibansky, or defunto e già esercente a Francoforte s/Meno, il quale, all'atto dell'introduzione del ricorso e durante il mese utile per l'impugnazione, era colpito da un provvedimento disciplinare (Vertretungsverbot) che gli vietava di rappresentare parti in giudizio.

Da tale circostanza la convenuta deduce che, mancandovi una firma valida, il ricorso introduttivo non adempie né ai requisiti di cui all'art. 20, 2° comma, dello Statuto della Corte C.E.C.A. — che prescrive per le parti l'assistenza d'un avvocato iscritto ad un Foro di uno degli Stati membri — né a quelli di cui all'art. 29, § 1, del Regolamento della Corte, il quale statuisce che l'avvocato che assiste il ricorrente deve adempiere alle sopracitate prescrizioni dello Statuto.

2. La *ricorrente* ribatte che la validità della firma dell'avv. Klibansky su un atto processuale non è inficiata dalla sua temporanea sospensione in quanto si tratta di un provvedimento che ha effetti soltanto pel diritto professionale; essa si richiama al § 107, 2° comma, del Regolamento del Foro dell'Assia e ad una lettera del presidente dell'Ordine degli avvocati di Francoforte s/Meno che si trova in atti.

Essa oppone inoltre che, in base allo Statuto della Corte, l'avvocato deve adempiere al solo requisito dell'iscrizione ad un Ordine forense e, che nella specie tale iscrizione vi sia, è pacifico fra le parti.

C – NEL MERITO

a – *Sul mezzo tratto dalla discriminazione*

1) Ammissibilità del mezzo

L'Alta Autorità sostiene che quelle impugnate sono delle decisioni generali e che la ricorrente potrebbe validamente formulare la censura tratta da una pretesa discriminazione — denunciare cioè una violazione del Trattato — solo se avesse tempestivamente denunciato uno sviamento di potere — il che in realtà non è avvenuto — e se la Corte avesse riconosciuto pertinente tale mezzo; essa perciò controdeduce su detta censura solo per scrupolo difensivo.

La *ricorrente* sostiene invece che quelle impugnate sono decisioni individuali che la riguardano; a suo parere l'art. 33, 2° comma, del Trattato considera l'ipotesi di una decisione che riguardi unicamente un'impresa; d'altra parte le decisioni impugnate permetterebbero d'individuare le imprese alle quali esse arrecano pregiudizio e, per trovare applicazione, non avrebbero bisogno di concretarsi in provvedimenti individuali ulteriori.

2) Sulla fondatezza del mezzo

a) *Quanto alle decisioni 16, 17 e 18-57*:

La *ricorrente* afferma che la disciplina commerciale contenuta nelle decisioni 16, 17 e 18-57 costituisce una grave discriminazione nei suoi confronti e, di conseguenza, una violazione del Trattato.

Essa ravvisa innanzitutto una discriminazione nel fatto di non essere più ammessa tra i grossisti di prima mano in seguito all'introduzione di limiti quantitativi che nell'anno carboniero di cui trattasi essa non ha raggiunto.

Che se essa non ha potuto raggiungere le 60.000 tonnellate annue previste dal primo requisito, ciò, secondo la ricorrente, è dovuto ad un'impossibilità materiale di cui non la si può tenere responsabile perché proviene dall'erronea valutazione della situazione che l'Alta Autorità ha

fatto. Che la sua attività commerciale non solo dipende dalle consegne che le vengono fatte dopo rifornite con preferenza le filiali create dagli uffici di vendita ma essa subirebbe pure pregiudizio pel fatto che alcune industrie sue clienti ottengono rifornimenti diretti dagli Uffici di vendita.

Si tratterebbe di provvedimenti e di pratiche che provocano una diversità di trattamento in materia di prezzi e di consegne fra i produttori e gli acquirenti e fra i negozianti all'ingrosso; vi sarebbe quindi una discriminazione.

La ricorrente assume inoltre, di essere vittima di una discriminazione per il fatto che, in ultima analisi, s'impedisce agli acquirenti di scegliere liberamente i loro fornitori. Gli sconti, le agevolazioni in materia di trasporto, di consegna, ecc. concessi ai grossisti di prima mano, conferirebbero loro un tale vantaggio nelle offerte che i clienti si rivolgerebbero necessariamente ad essi e, di conseguenza, mancando ogni effettiva concorrenza, i grossisti di seconda mano sarebbero condannati a sparire.

Nella replica essa ha sviluppato tali argomenti come segue:

Vi sarebbe necessariamente un'intima connessione fra gli artt. 65 e 4 del Trattato; qualora, in convenzioni sottoposte all'approvazione si rilevassero infrazioni alle norme dell'art. 65, 2° comma, tali da arrecare pregiudizio finanziario od economico ad un acquirente o ad un commerciante, si dovrebbe affermare che vi è una discriminazione ai sensi dell'art. 4 *b*; orbene, la disciplina commerciale approvata dall'Alta Autorità non contribuirebbe affatto a migliorare in modo sensibile la distribuzione e non sarebbe nemmeno indispensabile a tale scopo; essa contravverrebbe perciò alle disposizioni dell'art. 65 e comporterebbe quindi una discriminazione.

L'*Alta Autorità* ribatte che il mezzo non è pertinente già pel fatto che le decisioni impugnate non riguardano la ricorrente. Infatti, anche ammettendo per inconcessa ipotesi che la ricorrente abbia subito un pregiudizio, questo potrebbe derivarle soltanto alla soppressione della disciplina transitoria instaurata con le decisioni 5, 6 e 7-56; tale disciplina fu posta fuori vigore dalle decisioni 10, 11 e 12-57 che ne hanno

fissato la validità sino al 30 giugno 1957, decisioni che la ricorrente non ha impugnato.

Che inoltre la ricorrente equivocherebbe sul concetto di discriminazione; vi sarebbe discriminazione qualora a dei commercianti che si trovino in situazione comparabile si facesse trattamento diverso per quanto riguarda l'ammissione al rifornimento diretto; la ricorrente non può ragionevolmente sostenere che sia questo il caso, dal momento che i tre criteri determinanti per l'ammissione al commercio all'ingrosso di prima mano vengono applicati uniformemente a tutti i commercianti del mercato comune.

Vi sarebbe piuttosto una discriminazione nei confronti degli altri commercianti del mercato comune se si continuasse a rifornire la ricorrente come grossista di prima mano in virtù di una disciplina transitoria eccezionale che ha avuto durata limitata.

L'Alta Autorità obbietta pure che la ricorrente erra quando, a sostegno del mezzo tratto dalla discriminazione, si richiama alla circostanza di aver perduto importanti clienti perché gli Uffici di vendita riforniscono direttamente determinati consumatori industriali; non vi può essere discriminazione nella specie e semplicemente perché il rifornimento diretto dei consumatori industriali avviene in base a criteri che si applicano uniformemente tanto alla ricorrente quanto agli altri grossisti.

L'Alta Autorità ritiene del resto che se non vi fosse un limite quantitativo pel rifornimento dei consumatori industriali, la ricorrente perderebbe ancora altri clienti appartenenti a tale categoria, tutt'ora riforniti tramite i grossisti.

La ricorrente non potrebbe ormai censurare la disciplina del rifornimento dei consumatori industriali di cui le decisioni impugnate, dal momento che questa si fonda su altre decisioni dell'Alta Autorità — non più impugnabili per scadenza del termine — vale a dire sulle decisioni 5, 6 e 7-56 del 15 febbraio 1956; inoltre, l'approvazione di tale limitazione poggia su una valutazione della situazione derivante da fatti e circostanze economiche che è sottratta al sindacato della Corte.

L'Alta Autorità nega espressamente che vi sia un contingentamento nel commercio del carbone; essa sostiene che la situazione della ricorrente non è dipesa dall'adozione dei piani di consegna, la quale non poteva impedirle di raggiungere il prescritto volume di vendite; il mancato raggiungimento deve attribuirsi unicamente al notevole declino che l'attività commerciale della ricorrente ha subito negli ultimi anni; infatti, le quantità di riferimento stabilite nei piani di consegna non riguardavano le forniture ai grossisti, bensì quelle fatte ai loro clienti, di guisa che alla ricorrente sarebbe stato perfettamente possibile acquisire nuova clientela.

L'Alta Autorità deduce inoltre che gli artt. 4 *b* e 65 del Trattato riguardano aspetti diversi della vita economica e che dette due norme né si contraddicono né si escludono a vicenda.

L'Alta Autorità afferma del pari che nel concedere l'approvazione alle discipline commerciali che le vengono sottoposte e nel precisarne i limiti e le condizioni essa non è affatto libera; in questa materia è vincolata dal Trattato ed è obbligata a concedere l'approvazione richiesta qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 65, 2° comma, e non vi sia violazione dell'art. 4 *b*.

Tali presupposti sussisterebbero: nel IV distretto di vendita i grossisti di prima mano ammessi (73) sarebbero in numero sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza nel settore dei combustibili provenienti dai tre Uffici di vendita.

La disciplina non conterrebbe alcuna limitazione che vada oltre al suo scopo, vale a dire il miglioramento della distribuzione; il criterio che essa ha stabilito deriverebbe da fatti e circostanze economiche la cui valutazione è sottratta alla Corte.

La disciplina non contravverrebbe nemmeno al divieto di discriminazioni di cui all'art. 4 *b* in quanto si applica uniformemente a tutti i negozianti; una deroga come quella che la ricorrente vorrebbe ottenere in ragione del suo preteso diritto acquisito sarebbe discriminatoria nei confronti di tutti gli altri negozianti.

b) Quanto alla decisione 19-57:

La *ricorrente* assume che la decisione 19-57 comporta pure una limitazione ed una discriminazione nei suoi confronti.

Nei lavori preparatori della convenzione sull'acquisto in comune di combustibili non si sarebbe tenuto alcun conto della situazione della ricorrente, benché essa si rifornisse attraverso la Oberrheinische Kohlen-Union.

Inoltre, la discriminazione cui le decisioni 16, 17 e 18-56 danno luogo si estenderebbe pure alla decisione 19-57, che dà alle prime pratica applicazione. Per di più, la decisione 19-57 favorirebbe la costituzione di un'intesa e conferirebbe all'Oberrheinische Kohlen-Union, ivi compresi gli accomandanti ed i grossisti che ne fanno parte, una posizione di monopolio che sopprime ogni possibilità di normale concorrenza.

L'Alta Autorità contesta di aver avuto l'obbligo di subordinare la propria decisione alla partecipazione di terzi ai lavori preparatori della convenzione.

Inoltre, la convenzione approvata sarebbe stata conclusa con la collaborazione indiretta della ricorrente.

La ricorrente non sarebbe lesa dalla decisione; questa infatti non disciplina il rifornimento diretto dei grossisti da parte dei produttori e non attribuirebbe affatto una posizione monopolistica alla Oberrheinische Kohlen-Union od ai grossisti che vi aderiscono, in quanto non solo i membri della OKU, ma anche i terzi, devono adempiere alle condizioni prescritte per il rifornimento diretto.

b) – Sul mezzo tratto dalla violazione della Costituzione della Repubblica federale di Germania e di quella del Land d'Assia

Nel ricorso introduttivo la *ricorrente* sostiene che la disciplina contenuta nelle decisioni impugnate contravviene alle disposizioni della Costituzione della Repubblica federale ed in ispecie all'art. 14 (esproprio), all'art. 3 (principio dell'uguaglianza) ed all'art. 12 (libero esercizio

del commercio e dell'industria), come pure alla Costituzione del Land d'Assia, in ispecie all'art. 43 (tutela delle piccole e medie imprese commerciali ed industriali); nella replica essa non ha più fatto menzione di tale mezzo d'impugnazione.

A tali argomenti l'*Alta Autorità* ribatte che l'applicazione delle norme di diritto interno dei vari Stati membri — comprese quelle costituzionali — è sottratta al sindacato della Corte.

c) – *Sul mezzo di sviamento di potere*

1) Ammissibilità del mezzo

L'*Alta Autorità* sostiene che la Corte non può prendere in esame il mezzo di sviamento di potere fatto valere dalla ricorrente perché tardivamente proposto; esso non è stato enunciato nel ricorso introduttivo e gli artt. 22 dello Statuto della Corte C.E.C.A. e 29, § 3 del Regolamento, vietano di dedurre ulteriormente mezzi di cui non si è fatto parola nel ricorso introduttivo.

La *ricorrente* ribatte che il mezzo di sviamento di potere si ricollega al concetto fondamentale di discriminazione nel quale si troverebbe compreso; essa sostiene inoltre che la Corte, in virtù del principio *da mihi factum, dabo tibi ius*, può desumere detto vizio dai fatti esposti nel ricorso introduttivo.

2) Fondatezza del mezzo

La *ricorrente* ravvisa uno sviamento di potere nella circostanza che l'Alta Autorità, nell'emanare le decisioni impugnate, è venuta meno al suo obbligo di procedere ad un appropriato esame.

Infatti, se essa avesse proceduto ad una valutazione conforme ai suoi obblighi, avrebbe constatato che la disciplina commerciale approvata, non solo non migliorava sensibilmente la distribuzione di carbone prodotto, ma dava soltanto possibilità di maggiori guadagni ai centri di produzione ed ai grossisti di prima mano, cui la concentrazione degli affari consentiva una sensibile riduzione delle spese.

Secondo la ricorrente, la decisione mira unicamente a minare talune imprese grossiste di medie dimensioni e viola così i principi del Trattato.

L'Alta Autorità non ha dato atto che le convenzioni erano necessarie per raggiungere gli obbiettivi enunciati nell'art. 65, § 2, né che esse non ponevano limiti maggiori di quanto il loro scopo richiedeva.

L'*Alta Autorità* sostiene che il mezzo non è fondato né esposto in modo adeguato.

La ricorrente errerebbe sulla nozione di sviamento di potere; lo sviamento di potere ricorre allorché l'Alta Autorità si vale dei suoi poteri per uno scopo diverso da quello per il quale essi le furono conferiti; la ricorrente nemmeno afferma che queste condizioni si siano avverate.

d – *Sul mezzo di violazione di forme essenziali*

1) Ammissibilità del mezzo

L'*Alta Autorità* sostiene che tale mezzo è inammissibile, perché tardivamente proposto in quanto non è stato formulato nel ricorso.

D'altra parte, secondo l'Alta Autorità, le decisioni impugnate sarebbero delle decisioni generali, di guisa che il mezzo sarebbe ammissibile soltanto qualora esse fossero inficiate da sviamento di potere; non sarebbe vero che la nozione di discriminazione abbracci tutti i mezzi d'impugnazione enunciati nell'art. 33, 1° comma, del Trattato.

La *ricorrente* ricollega il mezzo di violazione di forme essenziali alla nozione generale di discriminazione, indicata nel ricorso introduttivo.

2) Fondatezza del mezzo

La *ricorrente* sostiene che le decisioni impugnate non contengono la motivazione prescritta dall'art. 15 del Trattato; che a ciò non potrebbe servire la sola riproduzione di norme del Trattato che l'Alta Autorità ha fatto; secondo la ricorrente l'Alta Autorità avrebbe dovuto esporre in dettaglio i miglioramenti che si volevano apportare e dimostrare

in qual modo i provvedimenti adottati erano precisamente atti a determinare tali miglioramenti.

L'*Alta Autorità* assume che il mezzo è materialmente infondato, in quanto le decisioni impugnate rispondono alle esigenze che la Corte ha enunciato in una precedente sentenza (causa 2-56: GEITLING contro Alta Autorità); e così pure la motivazione può limitarsi alle disposizioni che modificano ed integrano le decisioni 5, 6 e 7-56.

IN DIRITTO

A - DELLA LEGITTIMAZIONE DELLA RICORRENTE

La società in accomandita semplice Nold, costituita e con sede in Germania, è retta — per quanto riguarda la sua attività, la sua liquidazione ed il suo scioglimento — dalle norme del diritto nazionale vigente nel luogo in cui ha sede legale; il diritto tedesco riconosce ad una società in liquidazione la capacità di stare in giudizio e di far valere i propri diritti secondo le esigenze della liquidazione; queste ultime comprendono senza dubbio la conservazione della possibilità per l'impresa di rifornirsi come grossista di prima mano, essendo ciò un'importante elemento nell'attività dell'azienda.

A norma del diritto tedesco gli accomandanti di una società in accomandita semplice che si trovi *ope legis* in liquidazione per mancanza di accomandatario, possono, ai fini della liquidazione, affidare ad un mandatario il compimento di determinati atti giuridici; pertanto gli accomandanti liquidatori hanno potuto a buon diritto conferire a Erich Nold il mandato di proporre il presente ricorso.

Alla dichiarazione scritta successivamente rilasciata dagli accomandanti di aver verbalmente conferito detto mandato al signor Nold, la convenuta obbietta soltanto che tale mandato non è giuridicamente valido in quanto non impartito *ab origine* mediante atto scritto; a tale proposito il diritto tedesco, applicabile alla fattispecie, non prescrive

in linea di principio la forma scritta per il mandato, nemmeno qualora esso venga conferito per compiere atti che richiedono la forma scritta.

Erich Nold aveva quindi il potere di esercitare l'azione contro l'Alta Autorità posto che agiva per incarico degli accomandanti, nella loro qualità di liquidatori ed a tutela di un legittimo interesse della liquidazione; non è perciò il caso di esaminare il valore giuridico dell'atto con cui Erich Nold, dopo il suo ingresso nella società quale accomandatario, ha convalidato il ricorso introduttivo.

B – SULLA VALIDITÀ DEL RICORSO INTRODUTTIVO

Il ricorso introduttivo è sottoscritto dall'avv. Klibansky del Foro di Francoforte s/Meno; il divieto che l'aveva colpito non comportava la radiazione dall'albo.

A norma del paragrafo 107 (2) della legge professionale del Land d'Assia — che è applicabile all'avv. Klibansky e sulla quale il Nold aveva diritto di basarsi quale mandante — il predetto divieto (Vertretungsverbot) non incide sulla validità degli atti compiuti dall'avvocato che ne è stato oggetto.

Da quanto sopra risulta pertanto che, sotto l'aspetto formale, il ricorso introduttivo è valido.

C – SUL CARATTERE DELLE DECISIONI IMPUGNATE

L'ammissibilità dei mezzi dedotti nel ricorso dipende dal carattere e dalla portata giuridica delle decisioni impugnate. L'art. 33 del Trattato C.E.C.A. infatti, per quanto ha tratto ai ricorsi delle imprese, fa una distinzione fra le decisioni individuali e quelle generali, in quanto ammette le imprese ad impugnare queste ultime solo qualora esse le ritengano inficiate da uno sviamento di potere nei loro confronti.

Le decisioni 16, 17 e 18-57 del 26 luglio 1957 approvano le convenzioni relative alla vendita in comune di combustibili da parte delle

società minerarie del bacino della Ruhr raggruppate, rispettivamente, negli Uffici di vendita GEITLING, PRÄSIDENT e MAUSEGATT; la decisione 19-57, pure del 26 luglio 1957, autorizza l'acquisto in comune di combustibili da parte di determinati grossisti di carbone operanti nella Germania meridionale, attraverso la Oberrheinische Kohlen-Union (OKU).

Le decisioni impugnate sono state adottate in base all'art. 65, n° 2, del Trattato C.E.C.A. in esito alla richiesta di approvazione, da un lato, della disciplina commerciale introdotta dagli Uffici di vendita sopracitati — per quanto riguarda le decisioni 16, 17 e 18-57 — e, dall'altro, della costituzione di una società fra grossisti operanti nella Germania meridionale ed in Francia — per quanto riguarda la decisione 19-57.

Le decisioni impugnate, nell'approvare, sotto certe condizioni ed entro certi limiti, la disciplina commerciale e la costituzione della società, si sono pronunziate sulla validità giuridica di determinate delibere adottate da un certo numero d'imprese nettamente individuate.

Stando così le cose, si deve riconoscere che le autorizzazioni di cui trattasi hanno carattere individuale nei confronti delle imprese interessate.

Nel silenzio del Trattato a tal riguardo non può ammettersi che una decisione, il cui carattere sia individuale rispetto alle imprese destinatarie, possa al tempo stesso venir considerata generale nei confronti dei terzi.

D'altra parte, le decisioni generali sono atti quasi legislativi, emanate da una pubblica autorità ed aventi valore normativo *erga omnes*; nella specie, l'Alta Autorità, dando applicazione all'art. 65, n° 2, ed in deroga al divieto di massima di cui al n° 1 dello stesso articolo, si è limitata ad approvare degli accordi per la vendita (decisioni 16, 17 e 18-57) e per l'acquisto in comune (decisione 19-57); le condizioni di vendita sono state stabilite dagli Uffici di vendita per il carbone della Ruhr e dalle imprese in essi raggruppate e quelle per l'ammissione all'Oberrheinische Kohlen-Union (OKU) dalle imprese e dai grossisti di carbone operanti nella Germania meridionale; le delibere che hanno stabilito dette condizioni sono state soltanto approvate dall'Alta Auto-

rità ed esse non perdono perciò la natura di atti di diritto privato; non possono quindi venir considerate atti quasi legislativi, alla stregua di quelli emanati da una pubblica autorità nell'esercizio dei suoi poteri normativi.

Si deve pertanto riconoscere che le decisioni impugnate hanno natura di decisioni individuali ai sensi del Trattato C.E.C.A.

D – SUI MEZZI FATTI VALERE

Acché un'impresa possa impugnare provvedimenti di tal genere è sufficiente che questi abbiano carattere di decisioni individuali e riguardino l'impresa stessa; nella fattispecie, le decisioni impugnate riguardano la ricorrente perché esse riguardano i grossisti e perché la loro applicazione ha influito direttamente sulla situazione della ricorrente.

A norma dell'art. 33, 2° comma, del Trattato C.E.C.A., la ricorrente può pertanto far valere contro le decisioni impugnate tutti i mezzi enunciati nel 1° comma di detto articolo.

La ricorrente deduce nel suo ricorso i quattro mezzi seguenti:

1) violazione del Trattato;

2) violazione della Costituzione della Repubblica federale di Germania e della Costituzione del Land d'Assia;

3) sviamento di potere;

4) violazione di forme essenziali.

E – SUL MEZZO DI VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI

Devesi esaminare anzitutto il IV mezzo posto che, se esso è fondato' l'esame degli altri tre mezzi diviene superfluo.

La ricorrente ha per la prima volta denunciato la violazione di forme essenziali, tratta da insufficiente motivazione delle decisioni impugnate, solo nella sua memoria dell'11 novembre 1957.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto della Corte C.E.C.A. e dell'art. 29, § 3, del suo Regolamento, il ricorso introduttivo deve contenere l'esposizione sommaria dei mezzi denunciati; se ne deduce pertanto l'inammissibilità di un mezzo non dedotto nel ricorso introduttivo.

La Corte respinge pure la tesi della ricorrente secondo cui la censura generale relativa alla discriminazione, e sulla quale il ricorso si fonda, comprenderebbe la violazione di forme essenziali; questa infatti non ha nulla di comune e nemmeno di simile con quella.

Tuttavia l'obbligo di motivare che l'art. 15 del Trattato C.E.C.A. impone all'Alta Autorità non è stabilito nel solo interesse degli eventuali ricorrenti, ma anche per consentire alla Corte di esercitare in pieno il controllo giurisdizionale che il Trattato le affida; ne consegue che un difetto di motivazione, il quale ostacoli tale controllo, può e deve essere rilevato d'ufficio.

L'art. 65 autorizza l'Alta Autorità ad approvare accordi per la vendita in comune qualora riconosca che essi contribuiscono ad « un notevole miglioramento della distribuzione » e che non hanno « carattere più restrittivo di quanto il loro scopo richieda ».

Nel subordinare il rifornimento diretto dei grossisti da parte degli Uffici di vendita all'adempimento dei tre requisiti quantitativi stabiliti dalle decisioni impugnate, l'Alta Autorità non ha indicato in qual modo l'adozione di tali tonnellaggi-limite contribuisca ad un notevole miglioramento della distribuzione dei combustibili, né ha detto che essi non avevano carattere più restrittivo di quanto lo scopo dell'accordo richiede.

Nei considerando delle decisioni 16, 17 e 18-57 l'Alta Autorità, per quanto riguarda la determinazione dei criteri quantitativi imposti per l'ammissione al commercio all'ingrosso di prima mano, si è limitata

a richiamare i principi generali già enunciati nella motivazione delle decisioni 5, 6 e 7-56.

Nelle decisioni del 1956 l'Alta Autorità ha bensì giustificato in via generale la vendita in comune di combustibile, ma in merito ai criteri previsti per il rifornimento diretto dei grossisti ed alla limitazione del loro numero, essa, nel 29° considerando della decisione 5-56, *Gazzetta Ufficiale pag. 34/56*, ha soltanto dato atto che la limitazione approvata

> ... « non ha alcun effetto discriminatorio e neppure determina, a favore di un piccolo numero di commercianti,... una posizione che consenta loro di limitare la concorrenza... »;

siffatta motivazione e la mancanza di ogni giustificazione dei criteri quantitativi adottati, non permettono di accertare se, nell'adottare le decisioni impugnate, l'Alta Autorità abbia considerato se tali limiti non avessero carattere più restrittivo di quanto richiesto da un notevole miglioramento della distribuzione, miglioramento che costituisce l'oggetto e lo scopo dell'art. 65, n° 2 *b*.

Ne consegue che la motivazione delle decisioni 16, 17 e 18-57 non indica in modo soddisfacente ed adeguato — nemmeno per richiamo alle decisioni del 1956 — le considerazioni di fatto e di diritto sulle quali dette decisioni, ora impugnate, si fondano; essa non consente perciò il controllo giurisdizionale della Corte, ed in particolare in merito all'osservanza dell'art. 65, n° 2, da parte dell'Alta Autorità.

Le stesse considerazioni valgono pure per la decisione 19-57, posto che questa — emanata per la pratica applicazione delle decisioni 16, 17 e 18-57 — riserva la facoltà di acquistare in comune combustibili attraverso l'Oberrheinische Kohlen-Union (OKU) ai grossisti operanti nella Germania meridionale i quali siano ammessi al rifornimento diretto presso gli Uffici di vendita.

Per tutto quanto precede le decisioni 16, 17, 18 e 19-57 violano le disposizioni dell'art. 15 del Trattato C.E.C.A., dal momento che un'insufficiente motivazione equivale ad assenza di motivazione: esse vanno perciò annullate nei limiti in cui stabiliscono i requisiti quantitativi per l'ammissione al commercio all'ingrosso di prima mano.

SULLE SPESE

La convenuta è rimasta soccombente tanto nella causa principale quanto nel procedimento incidentale.

A norma dell'art. 60 del Regolamento della Corte la parte soccombente va condannata alle spese.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le parti nelle loro difese orali;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti gli artt. 4, 5, 14, 15, 31, 33, 65, 66 ed 80 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto il Regolamento della Corte di Giustizia ed il suo Regolamento relativo alle spese giudiziali;

LA CORTE

disattesa ogni conclusione più ampia o contraria,

dichiara e statuisce:

Il ricorso è ricevibile.

L'art. 2, n. 1, 2 e 3 delle decisioni dell'Alta Autorità n. 16, 17 e 18-57, di data 26 luglio 1957, è annullato.

La decisione 19-57 dell'Alta Autorità, di data 26 luglio 1957, è annullata nei limiti in cui riserva l'ammissione alla Oberheinische Kohlen-Union (OKU) ai grossisti operanti nella

Germania meridionale che adempiono ai requisiti stabiliti dalle decisioni 16, 17 e 18-57 per il rifornimento diretto.

Le spese, ivi comprese quelle del procedimento incidentale, sono poste a carico della convenuta.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo il 20 marzo 1959.

DONNER RIESE

DELVAUX HAMMES ROSSI

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo il 20 marzo 1959.

Il Cancelliere *Il Presidente*

A. VAN HOUTTE A. M. DONNER